

LEGGE di BILANCIO 2021

(legge 30 dicembre 2020, n. 178)

Le novità introdotte in materia di detrazioni fiscali

Claudio Carpentieri
Resp. DPT Politiche fiscali e societarie CNA

Detrazioni fiscali

Prorogate al 2021 le detrazioni relative al comparto edilizio per le fattispecie di cui era prevista la scadenza al 2020 (art. 1, commi da 58 a 60)

NOVITA' DL. RILANCIO
Possibile l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, anche alle banche

Spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, da ripartire in 5 o 10 rate annuali

Modifiche introdotte

Ecobonus
(art. 14, DL n. 13/2013)

Bonus ristrutturazione
(art. 16, co.1, DL n. 63/2013)


Bonus mobili
(art. 16, co.2, DL n. 63/2013)

Bonus facciate
(art.1, co. 219, L. n. 160/2019)

Bonus verde
(art.1, co. 76, L. n. 160/2019)

Estensione agli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente, con **generazioni di emergenza a gas di ultima generazione**

Aumento del limite di spesa massima detraibile che passa da 10.000 a 16.000 euro



SUPERBONUS 110% proroghe (art. 1, commi da 66 a 74)

Per tutti i soggetti

proroga
alle spese sostenute
entro il 30.06.2022

la proroga è fino al 31.12.2022, se al
30.06.2022 sono stati eseguiti interventi per
almeno il 60% di quelli complessivamente
previsti

da ripartire in 4 rate annuali di
pari importo per le spese
sostenute dal 1° gennaio 2022

Proroga al 2022 dell'opzione per la
cessione della detrazione e per lo
sconto in fattura per gli interventi
coperti da Superbonus effettuati
nel 2022

Sono escluse, pertanto,
tutte le altre detrazioni per
lavori edili che sono
nell'articolo 121 del DL
34/2020

Per gli IACP

proroga
alle spese sostenute
entro il 31.12.2022

la proroga è fino al 30.06.2023, se al 31.12
2022 sono stati eseguiti interventi per
almeno il 60% di quelli complessivamente
previsti

da ripartire in 4 rate annuali di
pari importo per le spese
sostenute dal 01.07.2022

Novità rilevanti introdotte nell'ambito di applicazione della disciplina del super bonus 110%

Nuovi interventi

Coibentazione del tetto senza limitare il concetto di superficie disperdente lorda al solo locale sottotetto eventualmente esistente

Anche con accesso indipendente in edifici plurifamiliari

Estensione della possibilità di installare impianti fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici residenziali;

Eliminazione barriere architettoniche (art. 16-bis, c. 1, lett. e), TUIR) tra quelli "trainati"

Ricarica veicoli elettrici negli edifici con previsione per tipologia di edificio dei limiti di spesa max per colonna pari a:

- 2.000 € per edifici unifamiliari;
- 1.500 € per edifici plurifamiliari o condomini con max 8 colonnine;
- 1.200 € per edifici plurifamiliari o condomini con più di 8 colonnine.

Inclusione degli edifici privi di APE (**attestato di prestazione energetica**) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A;

Incluse tra i beneficiari le persone fisiche private (non imprese o professionisti), proprietarie (anche mediante proprietà indivisa) di un unico edificio composto da più unità immobiliari distintamente accatastate, ma solo su interventi che **riguardino da due a quattro unità immobiliari**;

Sottoscrizione polizza per attestazioni e asseverazioni – esclusione

La stipula della polizza per il rilascio delle
asseverazioni e attestazioni

Polizza generale per responsabilità
civile verso terzi

Massimale € 500 mila
specifico per le
asseverazioni

Con ultrattività e
retroattività di 5 anni

Polizza specifica per le
asseverazioni e attestazioni

Massimale adeguato al
numero delle
asseverazioni/attestazioni
non inferiore a € 500 mila

Senza interferenze con la
polizza generale per
responsabilità civile